

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (Riduzione accise su gasolio e benzina)

La disposizione prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti che sono rideterminate in 478,40 euro per 1000 litri e in 367,40 euro per 1000 litri per il gasolio usato come carburante per autotrazione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi da 1 a 3, si tiene conto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, che ha già disposto la riduzione delle aliquote di accisa per i predetti carburanti nella misura di 85,16 euro per 1000 litri. Si riporta di seguito, la tabella relativa ai risultati dei calcoli effettuati ipotizzando una ulteriore riduzione delle aliquote di accisa pari a 164,84 euro per mille litri, espressi in milioni di euro.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-568,46	0,00	0,00	0,00
IVA	-84,07	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	57,06	-24,45	0,00
IRAP	0,00	13,79	-6,33	0,00
Crediti autotrasportatori	64,28	0,00	0,00	0,00
Totale	-588,25	70,85	-30,78	0,00

Agli oneri derivanti dai **commi 1-3**, pari a 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede (**comma 9**), quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

In applicazione del **comma 4** che, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, disapplica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 e, contestualmente, dispone che le maggiori entrate IVA relative al medesimo periodo, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio siano calcolate con le modalità di cui al comma 291 della citata legge n. 247 del 2007, sono state stimate le maggiori entrate IVA derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione.

La stima è stata effettuata utilizzando un modello statistico-matematico, predisposto sulla base di informazioni di fonti diverse, tra cui principalmente il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e la Banca d'Italia (per i tassi ufficiali di cambio euro/dollaro). In particolare, ai fini della valutazione, per ciascuno dei prodotti presi in esame (benzina e gasolio usati come carburanti) è stato stimato il gettito IVA che sarebbe stato riscosso in relazione al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, qualora il prezzo internazionale del greggio fosse stato quello indicato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 29 settembre 2021.

Avendo verificato che nel medesimo periodo, per effetto dalle mutate condizioni di mercato, il prezzo internazionale del petrolio greggio si è collocato a un livello che eccede del due per cento il prezzo corrispondente indicato nella NADEF, è stato stimato il gettito IVA riscosso per la benzina e il gasolio utilizzati come carburante e sono state calcolate le maggiori entrate. Le maggiori entrate IVA stimate in 255,49 milioni di euro sono distinte per tipologia di prodotto energetico nella tabella che segue:

benzina usata come carburante	gasolio usato come carburante	TOTALE
59,67	195,82	255,49

valori in milioni di euro



I **commi 5 e 6** introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 nonché dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.

Dai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Dal comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente .

Infine, il **comma 8** stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)

La legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020, primo anno in cui il limite è stato ampliato a 516,46 euro, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni ceduti in esame, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 660 mila. Tale numero risulta significativamente più alto rispetto all'anno di imposta precedente.

Ipotizzando che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia attualmente prevista, si stima un ammontare esente di circa 33 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza 2022 di Irpef di circa -9,9 milioni di euro, e di -0,6 e -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Nell'ipotesi in cui la norma sia vigente per il solo anno 2022, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-9,9	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,6	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,3	0,1	0,0
Totale	-9,9	-0,9	0,1	0,0

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'art. 38.

Art. 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)



La disposizione (**commi 1-2**) prevede, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre ad esso si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto e può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

La disposizione prevede, altresì (comma 3), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel II trimestre 2022 di circa 7,1963 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh (7,1963 miliardi di euro=28 milioni di MWh*257/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 12% per l'intero ammontare della predetta spesa (7,1963 miliardi di euro), si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, pari a 863,56 milioni di euro. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 4 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

La disposizione (**commi 1-2**) prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tale prodotto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di



riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresì (**comma 3**), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma introduttiva del contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già teneva conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di mc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel secondo trimestre dell'anno è generalmente inferiore a quello del primo trimestre, in quanto è utilizzato dagli operatori in esame principalmente per il riscaldamento), si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2022, pari a 1,189 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 100 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 237,89 milioni di euro. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 4 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh, si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica,



compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022, di 4,5 miliardi di euro (4,5 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*257/MWh).

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 224,88 milioni di euro.**

La disposizione di cui al **comma 2** prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici diversi da quelli termoelettrici, ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020. Tale consumo risulta pari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a 4,45 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 4,70 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si assume pari a 100 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro.**

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari complessivamente a 460,12 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'art. 38.

Articolo 6 (Bonus sociale elettricità e gas)

Si prevede che per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui al DM 29 dicembre 2016 sia pari a 12.000 euro.

La tabella riporta il costo della estensione del bonus a famiglie ed imprese per classi isee incrementalmente nella ipotesi per i nuovi entranti di replicare lo sconto che hanno avuto e che hanno gli attuali percettori del bonus.

Si tenga conto che i percettori di bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in quanto, per tale platea, il bonus ha annullato tutti gli aumenti oltre ovviamente alla riduzione delle componenti di oneri come la generalità degli utenti.

Stima del costo dei bonus sociali elettrico e gas II trim 2022; ISEE attuale, 10000 e 12000					
(stime di massima; in milioni di euro)					
			Elettricità	Gas	TOTALE
Stanziato per II trim 22 (ISEE attuale 8265)			300,0	100,0	400,0
Costo aggiuntivo innalzamento soglia ISEE a 10000			41,1	13,7	54,8
Costo aggiuntivo innalzamento soglia ISEE a 12000			36,0	12,0	48,0

L'onere complessivo derivante dalla disposizione, come evidenziato nella suesposta tabella, è valutato complessivamente in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'art. 38.



Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)

Comma 1

Si prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi (detto anche "Mister Prezzi") istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007, la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della specificità dell'intervento, da attuarsi in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza; tali misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attenendo esclusivamente alla predisposizione di un apparato sanzionatorio a corredo di obblighi e procedure già vigenti.

Commi 2-4

La disposizione, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione presso il MISE di una Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Alla suddetta Unità sono altresì assegnate 8 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione economica F3, da reclutare a tempo indeterminato con apposita procedura concorsuale pubblica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica. Nelle more dello svolgimento del concorso, l'Unità di missione può acquisire mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti un pari numero di unità di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, società od organismi in house. I relativi oneri, parametrati alla retribuzione complessiva lordo stato prevista per una unità di Area terza, F3, del Comparto funzioni Centrali, sono a carico del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri derivanti dal reclutamento delle unità previste dai commi 2 e 4 sono stati quantificati avuto riguardo al trattamento fondamentale previsto nel CCNL 2016-2018, al trattamento accessorio medio per ciascuna delle qualifiche considerate (ad eccezione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, per la quale si è ipotizzata la valutazione massima per tutti i dirigenti), cui sono stati aggiunti l'incremento contrattuale derivante dall'imminente sottoscrizione del CCNL comparto funzioni Centrali 2019 – 2021 nella percentuale del 3,78%, e la relativa IVC. Inoltre, per il personale di Area terza è stata valorizzata l'indennità di amministrazione rideterminata dal d. P.C.M. 23 dicembre 2021.

In ordine alla decorrenza degli oneri, considerato che per il personale dirigenziale è previsto il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e che per la copertura delle posizioni non dirigenziali è possibile ricorrere agli istituti sopraindicati, per l'anno 2022 è stato previsto un rateo di 7 mesi (euro **512.181**), ipotizzandosi come data di assunzione il 1° giugno 2022, mentre l'onere a regime è previsto dall'anno 2023 (euro **878.025**).

Di seguito, le tabelle contenenti il dettaglio delle retribuzioni individuali prese a riferimento, nonché il calcolo degli oneri complessivi:



RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE															
Ministero dello sviluppo economico	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO GIU. - DIC.2022	
Area III F3	24.329,64	2.027,47	5.478,00	31.835,11	12.218,32	44.053,43	3.678,00	47.731,42	1.804,25	182,41	49.718,08	8	397.744,66	232.017,72	
RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE															
Ministero dello sviluppo economico	Stipendio + tredicesima	retribuzione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	totale annuo lordo stato	retribuzione di risultato	oneri su risultato (32,70%)	totale retr. Risultato	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale	IVC 2022 (lordo Stato) *13	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO GIU. - DIC.2022
Dirigente generale	57.892,87	37.593,20	59.000,00	154.486,07	59.291,75	213.777,82	77.005,45	25.180,78	102.186,23	315.964,05	11.943,44	400,62	1	328.308,12	191.513,07
Dirigente 2 ^a fascia	45.260,77	12.565,11	23.500,00	81.325,88	31.212,87	112.538,75	25.317,18	8.278,72	33.595,90	146.134,65	5.523,89	313,20	1	151.971,74	88.650,18
ONERE ANNO 2022 (dal 1° giugno)	512.180,97														
ONERE A REGIME DAL 2023	878.024,52														

Il comma 7 autorizza, per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023; a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Comma 5

Prevede che per finalità di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, i soggetti privati importatori di gas naturale debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi.

La disposizione, inerendo obblighi procedurali a carico dei soggetti privati, non ha effetti sulla finanza pubblica.

Comma 6

Prevede l'aumento della pianta organica di ARERA al fine di ottemperare ai maggiori compiti affidati ad ARERA con norme successive, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Il personale aggiuntivo sarà selezionato attraverso pubblico concorso, con riferimenti ai seguenti profili professionali indicativi:

- 15 economisti con competenze di regolazione, monitoraggio e controllo dei servizi regolati da ARERA;
- 5 specialisti di analisi quantitativa, sviluppo e gestione di servizi informativi e cybersecurity
- 5 unità di personale con competenze specialistiche di natura tecnico-ingegneristica, con competenze ed esperienze nei servizi regolati da ARERA.

Il personale addizionale sarà inquadrato al livello base della carriera funzionariale ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento del personale (Funzionario III), posizione per la quale sono



previsti il possesso di una laurea specialistica e una esperienza pluriennale compatibile con il profilo di riferimento.

Il costo annuo unitario iniziale per tali posizioni è di circa 90.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione (contributi previdenziali, IRAP).

Sulla base di tale valore e degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della *performance*) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali, si stimano come segue gli oneri puntuali per ciascun anno del decennio 2022-2031 potenzialmente gravanti sul bilancio di ARERA, considerando un incremento medio della retribuzione complessiva pari a euro 3.288 per ciascuna unità di personale per gli anni successivi al primo al fine di tenere conto della dinamica salariale come sopra illustrato.

Per l'anno 2022, considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure selettive, si è previsto un onere pari a tre mensilità, considerando attendibile l'immissione in ruolo del personale a partire dal mese di ottobre 2022.

Proiezione decennale di variazione della spesa determinata dall'immissione in ruolo del personale in ARERA										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Unità di personale	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Costo medio delle retribuzioni di livello AREA F3	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76
Incremento medio Annuo per unità		0,00	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51
Incremento onere annuo		0,00	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63
Maggior onere complessivo annuo	560.142	2.240.569	2.325.282	2.409.994	2.494.707	2.579.420	2.664.132	2.748.845	2.833.557	2.918.270

Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio di ARERA.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno



2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Art. 8 (Rateizzazione bollette)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Con riferimento al comma 2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la proposta normativa abilita SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo le dello schema di Garanzia Italia di cui agli articoli 1 e 1-bis DL "Liquidità", come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 3, prevede, per le medesime esigenze di liquidità, che SACE intervenga come garante in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operatività della garanzia è rinvenibile nell'articolo 35 DL "Rilancio", già notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di stato.

Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile. e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 6 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3. Le due sezioni speciali hanno una dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.

Per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2002, pari al 60%. L'intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all'80% dell'importo finanziato e ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazione a breve termine.



Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa è stata inoltre previsto l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.

La norma prevede, dal punto di vista operativo di gestione tecnica del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 DL 23/2020 e all'articolo 31 DL 34/2020, l'istituzione, al comma 6, di due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie previste.

Il **comma 8** rifinanzia per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 9 (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, si limita a prevedere la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. In particolare, si prevede la facoltà, per tali imprese, di utilizzare detto credito d'imposta ovvero di cederlo ad altri soggetti, ovvero di effettuare due ulteriori cessioni soltanto a favore di imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si introduce un meccanismo di circolazione dei crediti in questione presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

Art. 10 (Imprese energivore di interesse strategico)

La disposizione, al comma 1, per assicurare sostegno economico alle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, fino al 31 dicembre 2022 autorizza SACE S.p.A. al rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese citate. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

Analoga garanzia può, poi, essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi limiti, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

Il rilascio di tali garanzie opera nel limite delle risorse ad oggi previste.

Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2015, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni previste al medesimo comma siano anche utilizzate, per un ammontare fissato, entro un limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro della transizione ecologica, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della Regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., secondo modalità individuate con il medesimo decreto. La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 11 Disposizioni in materia di integrazione salariale

Comma 1 – Si apportano modifiche all'art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo quanto segue:

Capoverso 11-quinquies

La disposizione in esame consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14



settembre 2015, n. 148) di poter fruire in deroga alle disposizioni vigenti di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022. La disposizione prevede un limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Dall'esame degli archivi amministrativi si stimano un numero di dipendenti interessati pari a pari a circa 106 mila con un'integrazione media di 3 mesi e 40 ore mensili fruite (il tiraggio di solito si attesta per queste aziende intorno al 50% delle ore autorizzate), una retribuzione oraria di 12,7 euro ed una prestazione oraria di 7,6 euro. Si tenga conto che la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare in deroga ai limiti di durata periodi di cassa integrazione straordinaria per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (si tenga presente che ad oggi sono state presentate per tale ultima fattispecie solo 7 domande per complessivi 445 lavoratori largamente inferiore alle attese). Ne derivano i seguenti effetti finanziari: prestazioni per 97 milioni di euro e contribuzione figurativa per 53 milioni di euro. Prudenzialmente non si tiene conto dell'effetto derivante delle entrate contributive sul contributo addizionale considerati concomitanti interventi di esonero di alcune tipologie di aziende dal pagamento dello stesso.

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022
Prestazioni	-97,0
Contribuzione figurativa	-53,0
Totale	-150,0

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi **del comma 3**.

Capoverso 11-sexies

La disposizione prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui all'allegato I (codici ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.

Sulla base dei dati delle ore utilizzate negli anni 2020 e 2021 si stimano per il 2022 nei settori interessati 7,2 milioni di ore in deroga con una retribuzione media oraria di 11,7 euro e una prestazione media oraria di 6,9 euro. Di seguito gli effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024
Prestazioni	-49,7		



Contribuzione figurativa	-27,8		
Contributi addizionali	3,4		
Effetti fiscali	0	-1,3	0,5
Totale	-74,1	-1,3	0,5

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi **del comma 3.**

Capoverso 11-sexies

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa è diretta a garantire una maggiore flessibilità per l'anno 2022 nell'utilizzo delle risorse di cui ai commi 11-ter e 11-quinquies del dlgs n. 148/2015, ferma restando la somma delle relative risorse e gli effetti sulla finanza pubblica.

Comma 2

La disposizione in esame consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato I e che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata provvedimento e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Inps si ricava l'andamento del ricorso alla cassa integrazione degli ultimi anni sintetizzato nel prospetto che segue:

Ore autorizzate e relativo tiraggio nei settori e negli anni sotto indicati

Settore	2017	2018	2019	2020	2021
Ore autorizzate settore siderurgia	23.655.913	2.426.485	15.217.072	44.416.059	29.030.149
- di cui utilizzate	12.289.863	571.807	8.508.741	19.425.638	6.961.597
<i>Tiraggio</i>	52%	24%	56%	44%	24%
Ore autorizzate settore legno	4.040.420	1.955.824	2.104.149	29.922.885	11.017.279
- di cui utilizzate	1.097.858	844.841	861.800	11.182.992	2.778.625
<i>Tiraggio</i>	27%	43%	41%	37%	25%
Ore autorizzate settore ceramica	3.183.685	3.459.329	2.909.283	20.647.145	8.360.477
- di cui utilizzate	528.827	1.183.191	991.138	6.092.633	1.410.974
<i>Tiraggio</i>	17%	34%	34%	30%	17%
Ore autorizzate settore automotive	28.920.229	16.677.299	45.359.819	117.889.326	76.303.847
- di cui utilizzate	10.083.775	7.352.631	20.066.953	45.545.962	18.707.396
<i>Tiraggio</i>	35%	44%	44%	39%	25%
Ore autorizzate settore agroindustria	44.180	12.350	736	778.434	466.414
- di cui utilizzate	19.522	8.203	-	258.077	157.134
<i>Tiraggio</i>	44%	66%	0%	33%	34%
Totale ore autorizzate	59.844.427	24.531.287	65.591.059	213.653.849	125.178.166
- di cui utilizzate	24.019.845	9.960.672	30.428.632	82.505.301	30.015.725
<i>Tiraggio</i>	40%	41%	46%	39%	24%



Dai dati sopraesposti, considerata la situazione di crisi energetica, si ipotizza un ricorso alla cassa integrazione ai livelli del 2020 (anno peggiore nella serie) e sulla base dei parametri indicati di seguito si stimano le minori entrate contributive:

Numero ore autorizzate <i>(in milioni)</i>	45,2
Tiraggio medio ipotizzato	50%
retribuzione oraria	12,7
aliquota media contributo addizionale	12%
contributi addizionali <i>(in milioni di euro)</i>	34,4

Le minori entrate contributive di 34,4 milioni di euro determinano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024
Minori entrate contributive	-34,4	0,0	0,0
effetto fiscale indotto	0,0	12,9	-5,3
Minori entrate al netto degli effetti fiscali	-34,4	12,9	-5,3

Alle minori entrate valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi **del comma 3**.

Comma 3

La disposizione prevede che agli oneri derivanti **dal comma 1** pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

- quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che presenta le necessarie disponibilità;
- quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

Art. 12 (Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)

La norma proposta, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-Ucraino prevede la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, c. 119, della L. 234/2021 per le imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la



gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, della L.296/2006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Il comma 119 dell'art. 1 della L. 234/2021 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e per il citato articolo 1, c. 119, della L. 234/2021, cui la presente disposizione accede.

In particolare, le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell'onere derivante dall'esonero in esame sono:

- Platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;
- Importo medio mensile di sgravio: 254 euro
- Durata sgravio: 36 mesi
- Decorrenza norma: aprile 2022

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Gli effetti derivanti dalla disposizione sono rappresentati di seguito precisando che le minori entrate contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la
finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza
pubblica)

	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale	Effetto complessivo
2022	-2,1	0,0	-2,1
2023	-6,3	0,8	-5,5
2024	-6,3	2,1	-4,2
2025	-4,2	1,4	-2,8
2026	0,0	0,6	0,6
2027	0,0	-0,7	-0,7

Si precisa che non si è tenuto conto dell'effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa derivante

dalla eventuale mancata fruizione del beneficio all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. in caso di assunzione di lavoratori in NASPI.



Alle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 13 (Ferrobonus e marebonus)

La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per finanziare sia il cosiddetto "marebonus" (19,5 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020.

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto "marebonus" è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

ART.14 (Clausola di adeguamento corrispettivo)

L'articolo detta disposizioni finalizzate a fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori. Si provvede attraverso alcune modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

Con tali modifiche, alla lettera a) si prevede che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere introdotta quale elemento essenziale contratto di trasporto di merci su strada, una clausola di



adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Inoltre, alla lettera b), si stabilisce che al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione e di incentivare, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, la determinazione del corrispettivo dei contratti di trasporto di merci su strada in forma orale è effettuata in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come periodicamente aggiornati, con cadenza trimestrale, dal medesimo Ministero sul proprio sito internet ai sensi del comma 2. Le disposizioni introdotte sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15 (Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)

Il comma 1, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, incrementa, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, di 15 milioni di euro, che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Il comma 2, per le medesime finalità di cui al comma 1, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinando tale importo ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Agli oneri, quantificati in euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

ART 16 (Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. È una autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, *“gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste”* sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

La disposizione prevede l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.



A tal fine la disposizione autorizza la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicati nel corso dell'anno 2021, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto

ART. 17 (Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

ART. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La disposizione introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Tale contributo è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo dello stesso, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2021.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del



predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si utilizzano i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Tabella 1

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022	20%
Agricoltori	620.920.357	124.184.071

In euro

Tabella 2

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022	20%
Veicoli da pesca	79.501.100,00	15.900.220

In euro

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, **valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022** si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

La disposizione prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, con possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.



Per agevolare l'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, dette operazioni possono essere assistite dalle garanzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 102/2004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquidità, l'accesso alle predette garanzie sarà gratuito (ovvero, non si applicherà la cd. "commissione di garanzia" di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti de minimis, l'accesso alle predette garanzie.

Agli oneri, **pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La presente proposta incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ulteriori 35 milioni di euro.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a **35 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente, al comma 3 del presente articolo si apportano alcune modifiche ordinamentali ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, resesi necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge. Nel dettaglio:

- Alla lettera a), al punto 1 si riportano i riferimenti relativi all'approvazione del Regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (che non erano ancora disponibili e vennero solo genericamente richiamati nella norma originaria);

- Alla lettera a), al punto 2, si specifica che la somma residua risultante sul fondo di cui al comma 515, a seguito delle riduzioni di cui all'articolo 19 comma 3 e articolo 20 comma 2, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al successivo comma 517 della medesima legge. E' previsto inoltre il supporto di Agea sia nella parte della sperimentazione che di definizione ed implementazione delle procedure; tale attività si rende necessaria per poter consentire la partenza a regime del fondo di mutualizzazione AgriCat dal 1° gennaio 2023; inoltre per consentire l'immediato avvio delle attività di sperimentazione e di predisposizione dei sistemi di gestione del Fondo, si stabilisce che la dotazione 2022 del fondo di cui al comma 515 sia direttamente assegnata ad Ismea.

- Alla lettera b) si differisce l'apertura del conto corrente di tesoreria al 1° gennaio 2023, alla luce del fatto che le attività del 2022 non prevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori e che i versamenti sul fondo a regime con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricola comune (Feaga) e dal secondo pilastro Pac (Feasr) partiranno dal 2023; inoltre, si individua Agea quale soggetto preposto al prelievo a carico dei pagamenti diretti della Pac delle quote di partecipazione degli agricoltori e di verifica di eventuali sovracompenzioni con altre misure di gestione del rischio. L'affidamento di tali compiti ad Agea deriva dal fatto che, tra le varie funzioni, l'Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo pilastro Pac; inoltre, nell'attuale programmazione, AGEA è stata individuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale organismo intermedio sulla "misura 17 - gestione del rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022" e, pertanto, già svolge attività di verifica mirate ad evitare sovracompenzioni sulla misura gestione dei rischi.



- Alla lettera c) si elimina dal comma 518 la parte che prevede, per il corrente anno, il versamento delle risorse di cui al comma 515 nel conto corrente di tesoreria, in quanto le risorse 2022 verranno direttamente trasferite ad Ismea.

ART. 21 (Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

La previsione normativa è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire la mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-ucraina (di cui l'Italia è un grande importatore). Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

La disposizione **ha carattere ordinamentale** e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22 (Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, come definite dal comma 2, in misura corrispondente al 50% dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 in cui è gestita l'attività ricettiva.

Il comma 2 precisa che l'incentivo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici come definite dal comma. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti passivi siano gestori delle attività esercitate nei predetti immobili e che gli stessi soggetti abbiano subito nel secondo semestre dell'anno 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Per la valutazione degli effetti di natura finanziaria sono stati quindi considerati i versamenti IMU dei soggetti indicati dal comma 2; in particolare, stante la condizione prevista secondo cui il soggetto passivo deve essere anche gestore dell'attività, si stima un importo IMU dovuto a titolo di seconda rata 2021 pari a 184,4 milioni di euro per tutti gli immobili utilizzati, di cui circa 156 milioni di euro riferibili ai soli fabbricati classificati nella categoria catastale D2.

Sulla base dei dati relativi alla fatturazione elettronica, aggiornati a dicembre 2021, risulta che la perdita media di fatturato dei settori interessati dalla disposizione in esame, registrata nel secondo semestre 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019, è di circa il 20%. I dati della fatturazione elettronica non consentono però di valutare gli effetti della disposizione in esame sui singoli contribuenti e a tal fine sono stati quindi utilizzati i dati delle liquidazioni periodiche IVA rilevando che circa il 20% dell'IMU dovuta per la seconda rata 2021 sia riferibile a soggetti interessati dall'applicazione della disposizione in esame. Considerando che l'agevolazione in esame spetta limitatamente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 gli oneri per l'anno 2022, relativi alla concessione del credito d'imposta, risultano pari a 15,6 milioni di euro (156x20%x50%).

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.



I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto della normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, **valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 23 (Revisione prezzi)

L'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

Stante il permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, incrementando la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-*septies* di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per le compensazioni relative al primo e secondo semestre dell'anno 2021 dallo stesso articolo 1-*septies* e dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2021, n. 258, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto – legge n. 73 del 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.

Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.

Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il **comma 1**, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione che è



versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al comma 2 si dispone l'incremento:

a) del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022;

b) del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per un importo di 120 milioni per l'anno 2022.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 24 (Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power)

L'articolo 24 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).

La disposizione presenta carattere **ordinamentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 25 (Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)

L'articolo 25 modifica l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di settore (commi 2 e 3). La disposizione presenta **carattere ordinamentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 26 (Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)

L'articolo 26, dopo l'articolo 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 inserisce l'articolo 2-quater relativo alla semplificazione delle modalità di notifica ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali e introduttivo dell'istituto della prenotifica.

Il primo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei Ministri.

Il secondo comma introduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. In particolare, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento, o in taluni casi del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.



La disposizione presenta **carattere procedimentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 27 (Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)

Comma 1: la disposizione prevede, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali costituito da dieci componenti per i quali è prevista anche l'attribuzione di compensi, nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Pertanto, l'onere complessivo annuo per l'attribuzione dei compensi ai predetti componenti è ricompreso nel limite massimo di 500.000 euro. Sono stimati ulteriori 260.000 euro per gli oneri di funzionamento del predetto organismo. Ipotizzando che il nucleo sarà operativo a partire dal mese di aprile 2022, la disposizione determina un onere di 570.000 euro per l'anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 2: la disposizione apporta alcune modifiche all'art. 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. In particolare la modifica di cui alla lettera a) aggiunge il riferimento all'art. 1-bis dello stesso decreto legge tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 28 del presente decreto alla composizione del gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014. La lettera b) prevede la facoltà per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della collaborazione della Guardia di finanza. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblico in quanto la lettera a) apporta modifiche ordinamentali mentre per la lettera b) si prevede l'attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: prevede che le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4: prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro **570.000 euro per il 2022 e in euro 760.000 annui a decorrere dal 2023**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 28 (Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)

La disposizione sostituisce integralmente dell'art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2021, n. 21 in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, sistemi cloud e altri attivi di riferimento.

In particolare, il nuovo articolo 1-bis prevede al comma 6 la modifica della composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali con rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di altri Ministeri nonché, al comma 7, l'istituzione di un Comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio e da altri rappresentanti dei Ministeri.



Per le attività previste dal presente articolo, ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7, la disposizione precisa che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e pertanto ad essa non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 29 (Rafforzamento della disciplina cyber)

Commi 1 e 2. Si prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica appartenenti alle categorie di prodotti caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al **comma 3**. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:

- sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed “endpoint detection and response” (EDR);
- “web application firewall” (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni web, attraverso l’analisi automatica e l’eventuale filtraggio delle richieste web.

Comma 4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 5. Si modifica l’articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici. Trattasi di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** reca modificazioni all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 133, in materia di possibile durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la disposizione si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto-legge n. 82 del 2021 e, in particolare, nel contesto delle previsioni in materia di personale. A tale riguardo, restano pertanto ferme le disposizioni finanziarie recate dallo stesso decreto-legge e le pertinenti quantificazioni.

ART. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

La previsione normativa intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che involge l’approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l’esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

A tali fini è prevista l’adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l’attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con descrizione dei dettagli dell’operazione di export, da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno 10 giorni precedenti l’avvio dell’operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell’Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia. L’inottemperanza, da parte degli operatori economici, agli obblighi di notifica o la contravvenzione al veto imposto, comportano la nullità delle operazioni e degli atti adottati nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa.



La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articoli avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

La disposizione, al comma 1, lettera a) prevede l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa, assicurata mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all' articolo 42 del d. lgs. n. 286/1998 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. All'attivazione dei servizi, cui si provvederà mediante accordi quadro nazionali e convenzioni prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei Centri di Assistenza Straordinaria (CAS) gestiti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del D. Lgs. n. 85/2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi. La misura è prevista per un massimo di 15.000 unità. Il costo unitario medio pro die dell'assistenza diffusa è stimato in euro 33/persona/giorno, che proiettato per il massimo di 15.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 142 milioni. Tale costo deve essere, infatti, sostanzialmente allineato al costo unitario pro die dell'assistenza assicurata nei predetti CAS.

Il comma 1, lettera b), prevede, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, la concessione di un contributo per il sostentamento delle persone provenienti dall'Ucraina che hanno già provveduto ad una autonoma sistemazione, stabilendo un valore medio commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario medio pro die stimato in euro 10/persona/giorno, che proiettato per un massimo di 60.000 unità, per la durata massima di 90 giorni con termine non oltre il 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 54 milioni.

Il comma 1, lettera c) prevede la copertura del costo dell'assistenza sanitaria che, in attuazione del richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea ivi prevista sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il costo capitaro medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua. Pertanto tale previsione, proiettata su un massimo di 100.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 152 milioni.

Di seguito il riepilogo dimostrativo della quantificazione degli oneri:

Dimostrazione della quantificazione degli oneri				
	Lettera a)	Lettera b)	Lettera c)	Copertura complessiva in milioni di euro



2022	141,57	54	151,35	346,92
arrotondamenti	142	54	152	348

Lettera a): $33 \text{ euro} / \text{giorno} * 286 \text{ giorni} * 15.000 \text{ unità} = 141,57 \text{ milioni di euro}$

Lettera b): $10 \text{ euro/giorno} * 90 \text{ giorni} * 60.000 \text{ unità} = 54 \text{ milioni di euro}$

Lettera c): $2.018/12 * 9 \text{ mesi} = 1.513,5 * 100.000 = 151,35 \text{ milioni di euro}$

Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 348 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Il comma 3 prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, un incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, per un importo di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

La disposizione comporta quindi un onere complessivo pari a 355.533.750 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria.

ART. 32(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione è diretta ad assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.

Il comma 1 riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e, da ultimo, con il più recente decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, articolo 1-bis, convertito con legge dell'8 novembre 2021, n. 155, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

La disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 700.

Nulla muta in relazione alla decorrenza giuridica in relazione alle vigenti disposizioni ordinamentali, che resta confermata al 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020.

Il **comma 2** quantifica in **290.000** euro, per il 2022, l'onere per la riduzione della durata del corso a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di



riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Di seguito la tabella dimostrativa degli oneri.

ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA

RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	700	01/04/2022	01/07/2022	174,52	8.671.891

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	700	01/04/2022	06/05/2022	67,12	3.335.343
Capo squadra	700	06/05/2022	01/07/2022	107,40	5.626.549
					8.961.891

MAGGIORE ONERE:	290.000
------------------------	----------------

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	47.371,25	5.018,81	52.390,06
Vigile del fuoco coordinatore	44.679,36	5.010,44	49.689,80

ART. 33 (Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

La norma prevede interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza in vista del maggior afflusso di profughi generato dal conflitto ucraino, per un onere totale di euro **19.961.457** per l'anno 2022, di seguito specificati.

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la possibilità per la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo (CNA) e le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (CCTT) di avvalersi di prestatori di lavoro a termine, riconoscendo la possibilità – per i contratti in corso - di ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, per assicurare la definizione delle istanze di protezione internazionale e per fronteggiare le ulteriori esigenze determinate dall'emergenza in atto derivante dal conflitto bellico in corso in Ucraina.

Nell'ambito della Misura emergenziale Emas.Com si era già previsto che i Collegi del Sistema Asilo potessero avvalersi di prestazioni di lavoro a termine per il tramite di una o più agenzie di somministrazione.



Ad esito della procedura di affidamento prevista nel cennato Progetto è stata individuata un'Agenzia di somministrazione che ha messo a disposizione, per le esigenze della CNA e delle CCTT, 57 prestatori di lavoro con contratto a termine, attualmente operativi fino al 31 marzo 2022.

Il costo mensile medio di un'unità di personale è pari a € 3.679,23 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 57 lavoratori ammonta ad euro 209.716,11.

Pertanto, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, il costo totale per 57 lavoratori per 9 mesi ammonta ad euro 1.887.444,99.

Si riporta, di seguito, tabella riepilogativa concernente i costi stimati come sopra:

Aprile	€ 209.716,11
Maggio	€ 209.716,11
Giugno	€ 209.716,11
Luglio	€ 209.716,11
Agosto	€ 209.716,11
Settembre	€ 209.716,11
Ottobre	€ 209.716,11
Novembre	€ 209.716,11
Dicembre	€ 209.716,11
Totale	€ 1.887.444,99

La disposizione di cui **al comma 2**, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 le prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con un costo complessivo, per l'anno 2022, pari a **18.074.011,30** euro.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Riguardo ai costi stimati, il costo medio mensile di un'unità di personale assunto con contratto di prestazione di lavoro a termine è di € 3.534,93, IVA compresa.

Ne consegue che il costo medio mensile di 630 interinali ammonta a 2.227.005,90 euro, IVA compresa.



Pertanto, il costo complessivo per l'anno 2022 ammonta a 26.724.070,80 euro, IVA compresa, secondo il seguente computo:

€ 3.534,93 x 630 = € 2.227.005,90 su base mensile

€ 2.227.005,90 x 12 = € 26.724.070,80 su base annua, fino al 31 dicembre 2022, IVA compresa.

Il costo relativo all'impiego dei 630 interinali, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pari ad euro 6.681.017,70 è stato sostenuto a valere sui fondi europei, in particolare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020.

Pertanto, il fabbisogno stimato per il restante periodo dell'anno 2022 è pari ad euro 20.043.053,10.

La dotazione finanziaria del capitolo di bilancio n. 2260 p.g.1, sul quale sono finanziabili gli interventi relativi all'impiego dei lavoratori interinali, alla data del 15 marzo 2022, è pari ad euro 11.292.110.

Pertanto, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2022, si rende necessario integrare la dotazione del predetto capitolo di bilancio per un importo complessivo di **8.750.943,10** milioni di euro.

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

L'art.1, comma 648 della legge 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che ha modificato l'art. 103 comma 23 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stanziato complessivamente 8.707.890,00 in favore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per garantire la continuità delle prestazioni di lavoro a tempo determinato connesse alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro.

Ad oggi, degli 8.707.890,00 stanziati dalla legge di bilancio 2022, sono stati impegnati euro 4.501.217,04 così ripartiti:

- € 1.499.453,68 per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2022;
- € 3.001.763,36 per il periodo 1 febbraio – 31 marzo 2022.

Residuano euro 4.206.672,96 che consentono di prorogare il contratto in essere fino al 24 giugno 2022.

Una proiezione delle esigenze che sarà possibile soddisfare con tale residuo, e delle ulteriori occorrenze per coprire il rimanente periodo fino al 31 dicembre 2022 può essere fondata sui costi sostenuti nel 2021.

In quell'anno il contratto è stato stipulato (per l'impiego di 408 unità, per una durata di sei mesi) il 14 giugno 2021 con scadenza il 13 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 8.979.586,10 IVA inclusa, utilizzando i fondi di bilancio stanziati dal DL n. 34/2020. (Per completezza di informazioni si precisa che per garantire la continuità delle prestazioni per il periodo 14 dicembre – 31 dicembre 2021 è stato stipulato un primo atto aggiuntivo- variante in corso d'opera, la cui spesa è stata coperta attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio)



Da tale importo semestrale, per complessivi 183 giorni, è possibile calcolare l'importo giornaliero (€ 8.979.586,10 : 183 gg) pari a euro 49.068,78.

Su questa base si stima che l'importo residuo di cui sopra (somma non ancora impegnata dello stanziamento 2022 della L. 234/2021) sarà sufficiente a coprire l'impiego delle 408 unità attualmente impegnate per ulteriori 85 giorni (€ 4.206.672,96 : € 49.068,78 = 85,73 gg, arrotondati per difetto a 85) e dunque fino al 24 giugno p.v. (30 gg di aprile, 31 gg di maggio e 24 gg di giugno).

Al fine di quantificare i costi del medesimo servizio fino al 31 dicembre p.v., lo stesso importo giornaliero è stato moltiplicato per il numero di giorni dal 25 giugno al 31 dicembre (€ 49.068,78 = 190 gg = € 9.323.068,20).

Conseguentemente, le risorse necessarie per garantire la continuità delle prestazioni fino al 31 dicembre 2022, sono pari a euro € **9.323.068,20**, con la precisazione che l'onere è calcolato IVA inclusa.

Il **comma 3** prevede che agli oneri, pari complessivamente a euro **19.961.457** per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

La disposizione consente, in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 l'esercizio fino al 4 marzo 2023 della professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. La norma avendo **carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione laddove prevede la possibilità per le citate strutture sanitarie di procedere al reclutamento temporaneo dei predetti professionisti con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza atteso che la prevista possibilità avviene nel rispetto nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Non determina nuovi e maggiori oneri la disposizione che prevede che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente norma, atteso che trattasi di mera comunicazione.

ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

Comma 1: prevede modifiche al decreto legislativo 221/2017 considerato che a seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del



Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

La lettera a) autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero massimo di 10 incarichi di consulenza, per un costo medio unitario di 50.000 euro annui (al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione). La disposizione è configurata come limite di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo stesso.

La lettera b) adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata con un programma informatico finanziato interamente dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate.

La lettera c) ha natura ordinamentale, regolando le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221/2017. Trattandosi di attività già prevista a legislazione vigente, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **500.000** euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART 36 (Misure urgenti per la scuola)

Comma 1: la disposizione prevede l'incremento di euro 170 milioni per il 2022 del Fondo di cui all'articolo 326 della legge di bilancio n. 234 del 2021 istituito per consentire la proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del DL n. 73/2021,



prorogati al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, variabile tra le varie Regioni, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali per le quali tale termine è prorogato fino al 30 giugno 2022. La quantificazione tiene conto del costo giornaliero della proroga differente tra le varie Regioni e delle risorse ancora a disposizione del Ministero dell'istruzione. Rimane fermo il monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Comma 2: Si prevede l'incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le predette risorse a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

Comma 3: Dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)

La normativa introduce un contributo, a titolo di prelievo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario, costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese con un incremento uguale o superiore al 10% e almeno pari a 5 milioni di euro si è proceduto come di seguito indicato.

Sono state individuate le imprese che esercitano le attività tenute al pagamento del contributo, ossia quelle che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale, dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliore proxy in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel quarto trimestre 2020 e 2021 e del primo bimestre 2021 e



2022. Per il primo bimestre 2022 il margine calcolato su tale periodo è stato linearmente riproporzionato al margine trimestrale.

Si è proceduto al calcolo del margine (operazioni attive meno operazioni passive) per il semestre considerato dalla norma, valutando la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti.

Si è proceduto quindi alla selezione delle imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, in presenza di una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro.

Relativamente alle imprese selezionate è stata stimata una base imponibile pari a circa 39.800 milioni di euro da cui applicando un'aliquota del 10%, si stima un contributo straordinario di circa 3.980 milioni di euro nel 2022.

Il contributo non essendo deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive non produce effetti negativi sul gettito di tali tributi.

I commi **da 3 a 6** della disposizione prevedono che per l'accertamento, le sanzioni e l'eventuale contenzioso si applichino le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili. Da tali previsioni, di natura procedurale, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, restando deferita l'attività di gestione e controllo all'Agenzia delle entrate nel quadro delle attività istituzionali demandate a legislazione vigente.

Il **comma 10** autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuate - nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 - dal personale della Guardia di finanza per assicurare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'avvalimento di cui al comma 9 ai fini dello svolgimento del piano straordinario di controlli previsto dai commi 8 e 9.

Tale autorizzazione di spesa è stata quantificata sulla base di un costo medio pro-capite dell'ora di lavoro straordinario pari a € 19,79. Ciò al fine di incrementare di 20 ore il "monte ore" medio mensile individuale riconosciuto al contingente di personale (dei vari ruoli) che si stima potrà essere impiegato nei servizi della specie.

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Periodo considerato (1° aprile – 31 dicembre 2022):

- Mesi	n.	9
- Unità impiegate:	n.	561
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	20
- Importo orario	€	19,79
- . 20 ore <i>pro-capite</i> x 561 unità x 9 mesi x € 19,79	€	1.998.394,20
Totale spesa autorizzata	€	<u>2.000.000</u>



ART 38 (Disposizioni finanziarie)

Al comma 1 si incrementa, per le finalità del presente decreto, il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

